

STATUTO E ATTO COSTITUTIVO

ART. 1 (costituzione)

E' costituita la Federazione Sindacale Industria Commercio e Artigianato, denominata FE.S.I.C.A. alla quale possono aderire i lavoratori dei seguenti settori:

Chimici - Alimentaristi - Grafici - Cartai - Edili - Tessili - Commercio - Turismo - Servizi - Metalmeccanici - Vigilanza Privata - Enti Privatizzati, siano essi dipendenti, parasubordinati, eterodiretti, soci di cooperative con qualsiasi inquadramento.

La Federazione non ha scopo di lucro.

La sede della FE.S.I.C.A. è a Roma.

La FE.S.I.C.A. è un ente di tipo associativo non economico.

ART. 2 (autonomia e democrazia)

La FE.S.I.C.A. è completamente indipendente dai partiti politici, autonoma e fondata sul confronto interno tra tutti gli associati.

Gli iscritti hanno diritto alla massima partecipazione alla vita sindacale.

Per l'elezione e il funzionamento di tutti gli organi della FE.S.I.C.A. vengono stabilite regole chiare e inequivocabili.

Tutte le decisioni dovranno essere prese con la maggioranza dei voti in seno ai rispettivi organi competenti.

La FE.S.I.C.A. riconosce alla base degli iscritti il ruolo centrale nella vita del sindacato, cogliendo da essa la propria rappresentatività.

ART. 3 (principi e scopi)

Principi fondamentali della FE.S.I.C.A. sono la solidarietà, la trascendenza dell'essere umano, la tutela della famiglia e della vita umana; la FE.S.I.C.A. respinge ogni forma di materialismo, rinvenendo nello stesso e nelle sue applicazioni pratiche, come la ricerca del profitto a scapito anche della dignità umana, la prima causa del sempre più crescente divario fra una minoranza ricca e una maggioranza dell'umanità sempre più spinta verso la povertà, e come prima causa dello sfruttamento dei lavoratori.

La FE.S.I.C.A., riconoscendo la dimensione spirituale dell'uomo, considera il lavoro come mezzo e non come fine, certa del fatto che, conditio sine qua non per una piena affermazione dell'uomo, sia l'indipendenza dello stesso da vincoli materiali, per ottenere la quale il lavoro rappresenta un mezzo fondamentale che in quanto tale non può essere considerato un semplice fattore produttivo.

La FE.S.I.C.A. intende promuovere la piena partecipazione del lavoratore all'impresa, intendendo la stessa come una comunità in cui imprenditore e dipendenti condividono egualmente rischi e ricavi, nella piena attuazione di uno spirito solidale grazie al quale superare le rivendicazioni particolari nel comune intento di raggiungere un superiore risultato, che non sia esclusivamente economico, ma anche morale ed etico.

La FE.S.I.C.A. crede nella famiglia come cellula fondamentale della società e pertanto è favorevole ad ogni politica che ne incentivi la crescita, sia morale che numerica.

La FE.S.I.C.A. ritiene diritto innegabile della persona quello ad un lavoro stabile e ad una retribuzione che gli consentano di creare e sostenere una famiglia.

La FE.S.I.C.A. rifiuta il concetto di flessibilità nel mondo del lavoro in quanto in aperto contrasto con tali principi e finalizzato esclusivamente alle esigenze del profitto.

La FE.S.I.C.A., contestando all'attuale ordine economico e sociale di avere anteposto i valori economici a quelli politici e sociali, contestando assolutamente i principi della cosiddetta legge di mercato e del liberismo economico, auspica un nuovo ordine economico e sociale al centro del quale sia posta la dignità della vita, in quanto dono di Dio, e l'essere umano nella sua trascendenza, ed in cui sia riconosciuto che solo questi valori hanno carattere assoluto, avendo i fattori economici e finanziari un ruolo esclusivamente contingente e strumentale in una società sana.

La FE.S.I.C.A. assiste e tutela i lavoratori in ogni aspetto del loro rapporto di lavoro e ne promuove lo sviluppo sociale anche al di fuori dell'ambito lavorativo.

La FE.S.I.C.A. difende ed assiste gli interessi economici, morali, assistenziali, previdenziali e fiscali, sia collettivi che individuali, degli associati e dei cittadini.

L'autonomia della FE.S.I.C.A. si basa sulla sua capacità di elaborare programmi e di rappresentare i diritti dei lavoratori nei confronti dei datori di lavoro, delle istituzioni e dei rappresentanti politici.

La FE.S.I.C.A. realizza i suoi scopi anche attraverso la costituzione di specifiche strutture organizzative, quali Enti, Associazioni, Uffici, Società di servizi, nei settori della formazione/istruzione, della previdenza, dell'assistenza legale, fiscale, sanitaria, delle pari opportunità, del tempo libero.

ART. 4 (iscrizione)

L'iscrizione avviene mediante sottoscrizione della delega o mediante il versamento in unica soluzione dell'intera quota associativa annuale, cosiddetto tesseramento brevi manu.

L'iscrizione alla FE.S.I.C.A. è incompatibile con l'appartenenza ad organizzazioni che operino in contrasto con i principi del presente statuto (associazioni datoriali, organizzazioni segrete, logge massoniche, ecc.); l'iscrizione alla FE.S.I.C.A. è inoltre incompatibile con l'appartenenza ad altre organizzazioni sindacali o parasindacali che operino nei settori di cui all'art. 1.

L'iscrizione alla FE.S.I.C.A. può essere revocata con lettera raccomandata da inviare alla federazione provinciale di appartenenza entro il mese di ottobre dell'anno in corso ed ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo e non può, comunque, avere durata inferiore all'anno solare.

La quota associativa non è trasmissibile, salvo il caso di morte dell'associato, né rivalutabile.

ART. 5 (adesione)

L'adesione alla FE.S.I.C.A. avviene mediante versamento di una quota fissa in un'unica soluzione.

L'adesione alla federazione dà diritto ad usufruire dei servizi dell'associazione, a consulenze, ma non all'assistenza e alla rappresentanza, che spettano esclusivamente agli iscritti.

L'adesione ha valere per l'anno in corso e decade automaticamente al 31 dicembre dell'anno del quale è stata effettuata.

Il costo dell'adesione può variare in base al servizio richiesto dall'aderente secondo importi fissati dal consiglio direttivo centrale nazionale.

Gli aderenti possono partecipare a tutte le assemblee e congressi della Federazione senza diritto né di parola né di voto.

L'aderente può variare in qualunque momento il proprio rapporto con la Federazione iscrivendosi alla stessa secondo le modalità di cui all'art. 4; l'aver versato la quota di adesione non dà diritto a riduzione della quota di iscrizione.

L'aderente non ha né i diritti né i doveri degli iscritti.



ART. 6
(diritti e doveri)

Gli iscritti alla FE.S.I.C.A. hanno il diritto di partecipare alle decisioni del sindacato, alle vertenze che li riguardano, di manifestare in qualunque forma il proprio pensiero e la propria critica con ogni mezzo, compreso le strutture sindacali, nonché di costituire, fermo restando il valore fondamentale dell'unità dell'organizzazione e ferma restando la piena autonomia degli organi decisionali, gruppi collettivi di minoranza o di maggioranza che si facciano portatori delle idee e delle proposte degli iscritti.

Gli iscritti hanno diritto ad una completa tutela dei propri interessi e diritti, economici o morali che siano; hanno diritto ad essere informati sull'attività del sindacato e su eventuali azioni disciplinari o addebiti mossi nei loro confronti, a fronte dei quali hanno diritto di potersi difendere attraverso gli appositi organi.

Tutti gli iscritti hanno diritto di voto e possono accedere alle cariche elettive previste dal presente statuto.

Gli iscritti hanno il dovere di rispettare i valori del presente statuto e devono sempre comportarsi con la massima lealtà verso gli altri iscritti e gli organi dirigenti, dimostrando sempre la massima fedeltà all'organizzazione.

Gli iscritti hanno il dovere di difendere sempre l'immagine della FE.S.I.C.A. all'esterno e di non porre in atto azioni che possano in qualche modo nuocere all'organizzazione, agli altri iscritti, all'attività sindacale.

ART. 7
(organi del sindacato)

Sono organi della Federazione:

- Il congresso nazionale;
- Il consiglio direttivo centrale nazionale;
- La segreteria generale;
- Il segretario generale;
- Le segreterie regionali;
- I segretari regionali;
- I congressi regionali;
- Le segreterie provinciali;
- I segretari provinciali;
- I congressi provinciali;
- Il collegio dei probiviri;
- Il collegio dei sindaci;

ART. 8
(congresso nazionale)

Il congresso nazionale è il supremo organo dirigente della Federazione.

Si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni su convocazione del consiglio direttivo nazionale ed in via straordinaria su richiesta dei comparti che rappresentino complessivamente almeno i 2/3 degli iscritti.

La convocazione straordinaria deve contenere gli argomenti che si propongono per la discussione. L'avviso di convocazione, in via ordinaria e straordinaria, contenente l'ordine del giorno, sarà diramato, a cura del consiglio direttivo nazionale, alle segreterie regionali almeno due mesi prima della data fissata per il congresso.

ART. 9

(delegati)

I delegati al congresso nazionale sono eletti dai congressi regionali indetti dalle segreterie regionali. La percentuale dei partecipanti sarà fissata di volta in volta dal consiglio direttivo centrale proporzionalmente al numero degli associati ai vari comparti ed in relazione a quanto stabilito dal regolamento elettorale.

I componenti del consiglio direttivo centrale partecipano a pieno titolo al congresso nazionale unitamente ai segretari regionali.

ART. 10

(validità del congresso)

Il congresso è valido quando vi è rappresentata la maggioranza degli iscritti alla Federazione. Prima di iniziare la discussione sull'ordine del giorno, il congresso, aperto dal segretario generale, procede alle elezioni delle cariche congressuali.

ART. 11

(scioglimento e modifiche statutarie)

Il congresso ha la competenza di modificare lo statuto della Federazione e di decretarne lo scioglimento.

Per la validità delle delibere concernenti le modifiche statutarie e lo scioglimento della Federazione occorrono rispettivamente il voto favorevole dei 2/3 e dei 4/5 degli aderenti alla Federazione stessa. Solo in via eccezionale e per motivi di urgenza, il direttivo nazionale può procedere a modifiche statutarie con la maggioranza dei 2/3 dei componenti in carica. Le delibere con le quali il direttivo nazionale procede a modifiche statutarie devono essere ratificate nel congresso immediatamente successivo. In mancanza di ratifica la modifica perderà efficacia.

ART. 12

(competenze del congresso)

Sono competenze del congresso nazionale:

- l'elezione del consiglio direttivo centrale nazionale, nel numero massimo di 15 (quindici) componenti, designati dai settori di appartenenza in proporzione alla consistenza dei propri iscritti.
- L'elezione del segretario generale.
- L'elezione del collegio dei probiviri
- L'elezione del collegio dei sindaci revisori

Le decisioni assunte dal congresso nazionale sono vincolanti per tutti gli associati ai settori aderenti.

ART. 13
(consiglio direttivo centrale nazionale)

Il consiglio direttivo centrale nazionale è l'organo deliberante tra un congresso e l'altro. Si riunisce, in via ordinaria, subito dopo il congresso nazionale ed almeno due volte l'anno; in via straordinaria, su richiesta di almeno la metà più uno dei suoi componenti, ed ogni qual volta la segreteria generale ne ravvisi l'opportunità.

ART. 14
(composizione e compiti del consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo centrale nazionale è composto:

- dai segretari nazionali dei settori;
- dai 15 membri eletti dal congresso nazionale;
- possono venire cooptati, dal direttivo stesso su proposta del segretario generale, un massimo di altri 5 membri.

Il consiglio direttivo centrale nazionale ha i seguenti compiti:

- eleggere il segretario generale, qualora lo stesso non sia stato eletto dal congresso;
- eleggere, nel proprio seno, la segreteria generale;
- elaborare direttive affinché siano attuate le delibere congressuali;
- deliberare su tutte le questioni organizzative ed amministrative della federazione;
- fissare le quote del tesseramento e delle adesioni;
- approvare i regolamenti elettorali, normativi, organizzativi ed amministrativi;
- deliberare sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo predisposto dalla segreteria generale;
- convoca il congresso nazionale;
- modificare, in caso eccezionale di urgenza, il presente statuto con il voto dei 2/3 dei componenti, salvo successiva ratifica delle modifiche dal congresso.

ART. 15
(funzionamento del consiglio direttivo)

il consiglio direttivo centrale nazionale potrà deliberare se è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni del consiglio direttivo centrale nazionale sono presiedute dal segretario generale ed in sua assenza da un altro membro dello stesso consiglio eletto a maggioranza.

Le deliberazioni del consiglio sono valide se approvate con almeno la maggioranza dei presenti.

ART. 16
(segreteria generale)

La segreteria generale è composta da 6 membri eletti dal consiglio direttivo centrale nazionale al suo interno.

I suoi compiti sono:

- eleggere nel proprio seno il segretario amministrativo;
- attuare l'azione sindacale secondo le direttive fissate dal con grasso e dal consiglio direttivo



- partecipare, attraverso i propri membri delegati, alle contrattazioni collettive di lavoro;
- assicurare la gestione unitaria della Federazione, mantenendo contatti permanenti con i suoi organi periferici;
- assicurare il coordinamento intersettoriale della federazione;
- predisporre i bilanci annuali, preventivi e consuntivi, per la loro approvazione da parte del consiglio direttivo centrale nazionale;
- deliberare, con voto favorevole di almeno la metà più uno dei membri. In caso di parità di voto prevale il voto del segretario generale;
- convocare, ove lo ritenga opportuno, la conferenza dei segretari regionali;
- curare i rapporti con gli Enti, i Ministeri, le Segreterie regionali e provinciali;
- provvedere alle eventuali assunzioni del personale dipendente;
- nominare i propri rappresentanti in tutti gli organismi nei quali la Federazione dovrà designare i propri membri;
- nominare un commissario straordinario, in sostituzione dell'esecutivo nelle province e nelle regioni ove dovesse attuarsi un indirizzo difforme dalle deliberazioni degli organi statutari. Contro la deliberazione di commissariamento la struttura commissariata può ricorrere al consiglio direttivo centrale nazionale. Il commissario straordinario assume tutti i poteri dell'esecutivo provinciale o regionale; il commissario provinciale ha il compito di indire il congresso entro sei mesi, salvo proroga concessa dal consiglio direttivo centrale nazionale; il commissario regionale ha il compito, entro sessanta giorni, salvo proroga concessa dal consiglio direttivo centrale nazionale, di riunire i segretari provinciali della regione di appartenenza per procedere alla nomina del segretario regionale;
- ratificare, entro trenta giorni, i commissariamenti disposti con carattere d'urgenza dal segretario generale, in assenza di ratifica il commissariamento si intende annullato;
- nominare consulenti tecnici e/o professionisti anche esterni all'organizzazione;
- deferire al competente collegio dei probiviri qualsiasi associato. Contro le sanzioni erogate è ammesso il ricorso al collegio stesso;
- decidere l'eventuale corresponsione, e il suo importo, dell'indennità di carica per le cariche del presente statuto;
- stabilire la ripartizione delle risorse finanziarie ai vari livelli;
- deliberare su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza.

ART. 17

(segretario generale)

Il segretario generale:

- ha la rappresentanza legale della Federazione;
- convoca la segreteria generale;
- assolve ai compiti demandatigli dagli organi federali e a tutte le attribuzioni previste dallo statuto;
- è responsabile della diffusione dei comunicati stampa e dell'organo di stampa;
- nomina un massimo di due suoi vice;
- nomina, ascoltata la segreteria generale, i responsabili delle strutture di servizio nazionali;
- procede, in caso di comprovata urgente necessità, salvo ratifica da parte della segreteria generale, al commissariamento delle segreterie provinciali e regionali che abbiano violato le norme statutarie e regolamentari o che intraprendono azioni sindacali difformi alle politiche della Federazione;
- esercita il potere disciplinare ai sensi del successivo articolo 31;
- cura la costituzione e la gestione dell'assistenza fiscale tramite le strutture Fesica territoriali;
- promuove e sottoscrive eventuali convenzioni con Enti pubblici c/o privati al fine di consentire agli iscritti l'accesso a servizi vari a condizioni vantaggiose.

ART. 18
(segretario regionale)

Il segretario regionale viene nominato dalla segreteria regionale di appartenenza, o in via eccezionale dalla segreteria generale e dura in carica quattro anni.

Il segretario regionale:

- rappresenta, anche legalmente, la Federazione a livello regionale.
- Coordina l'attività delle federazioni provinciali della sua regione.
- Convoca la segreteria regionale.
- È responsabile dell'organizzazione dell'attività a livello regionale.
- Convoca la segreteria regionale.
- Nomina, ascoltata la segreteria regionale, i responsabili delle strutture di servizio regionali.
- Nomina il suo vice.

ART. 19
(segreteria regionale)

La segreteria regionale è composta dai segretari provinciali della regione di appartenenza o da un componente da essi indicato per provincia; si riunisce, su convocazione del segretario regionale, almeno una volta ogni due mesi in via ordinaria e in via straordinaria su richiesta della metà più uno dei suoi componenti.

La segreteria regionale:

- elegge nel suo seno il segretario regionale.
- assicura il coordinamento intersettoriale della Federazione a livello regionale.
- predispone i bilanci annuali, preventivi e consuntivi.
- cura i rapporti con Enti, i Ministeri, le Istituzioni.
- nomina i propri rappresentanti in tutti gli organismi nei quali la Federazione dovrà designare i propri membri a livello regionale.
- può nominare consulenti tecnici e/o professionisti anche esterni all'organizzazione che operino a livello regionale.
- Provvede alle eventuali assunzioni del personale dipendente.
- Stabilisce il numero dei delegati per provincia al congresso regionale.

ART. 20
(congresso regionale)

Il congresso regionale viene convocato dal segretario regionale in vista del congresso nazionale o dal segretario generale; ad esso partecipano delegati eletti dai congressi provinciali in proporzione al numero degli iscritti. Il congresso elegge i rappresentanti della regione al congresso nazionale.

ART. 21
(segretario provinciale)

Il segretario provinciale è eletto dal congresso provinciale con la maggioranza relativa dei voti, o in via eccezionale dal segretario generale e dura in carica quattro anni.

Il segretario provinciale:

- rappresenta, anche legalmente, la Federazione a livello provinciale;



- ratifica la nomina dei responsabili provinciali di settore eletti a maggioranza relativa dalle assemblee provinciali di settore e ne coordina l'attività.
- Convoca la segreteria provinciale.
- E' responsabile dell'organizzazione dell'attività a livello provinciale.
- Convoca 60 giorni prima della scadenza del suo mandato quadriennale il congresso provinciale.
- Nomina i responsabili di zona.
- Provvede alle eventuali assunzioni del personale dipendente.
- Nomina, ascoltata la segreteria provinciale, i responsabili provinciali delle strutture di servizio.
- Nomina il suo vice.

ART. 22
(segreteria provinciale)

La segreteria provinciale è composta dai responsabili provinciali di settore, si riunisce, su convocazione del segretario provinciale, almeno una volta ogni due mesi in via ordinaria e in via straordinaria su richiesta della metà più uno dei suoi componenti.

La segreteria provinciale:

- assicura il coordinamento intersettoriale della Federazione a livello provinciale;
- predispose i bilanci, preventivi e consuntivi;
- cura i rapporti con gli Enti, i Ministeri e le Istituzioni a livello provinciale;
- nomina i propri rappresentanti in tutti gli organismi nei quali la Federazione dovrà designare i propri membri a livello provinciale.
- Può nominare consulenti e/o professionisti, anche esterni all'organizzazione che operino a livello provinciale.

ART. 23
(congresso provinciale)

Il congresso provinciale viene convocato ogni quattro anni dal segretario provinciale uscente o dal segretario generale.

Il congresso provinciale elegge i rappresentanti provinciali al congresso regionale ed elegge il segretario provinciale.

Ad esso partecipano con diritto di parola e di voto i responsabili di settore eletti dalle assemblee dei settori stessi.

E' presieduto dal segretario provinciale uscente.

Almeno una settimana prima del congresso provinciale il segretario provinciale convoca le assemblee di settore che eleggono i rispettivi responsabili.

ART. 24
(collegio dei probiviri)

Il collegio dei probiviri si compone di due membri effettivi e due supplenti, tutti eletti dal congresso Nazionale, decide in via definitiva sulle delibere proposte dai comparti. Elegge tra i suoi membri un presidente.

ART. 25
(conformità)

Ogni iniziativa sindacale intrapresa dalle segreterie regionali e provinciali dovrà essere tempestivamente comunicata alla segreteria generale affinché ella possa verificare che sia in sintonia con le linee e gli indirizzi federali.

ART. 26
(decadenza della carica)

I membri eletti negli organismi della Federazione saranno sostituiti con altri membri dello stesso settore.

ART. 27
(patrimonio)

Il patrimonio della Federazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che comunque provenissero per acquisti, donazioni, legati, successioni e dalle somme versate dagli iscritti a titolo di contribuzioni ordinarie e straordinarie, nonché da qualsiasi altro provento, purché non siano in contrasto con le vigenti norme di legge.

La Federazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, o capitali durante la vita dell'associazione salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento della Federazione il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe, salvo diverse destinazioni previste dalla legge.

ART. 28
(gratuità e volontarietà delle cariche)

Gli incarichi ricoperti si intendono a titolo gratuito e volontario e possono dare diritto alla sola liquidazione delle spese effettivamente sostenute e documentate, salva diversa deliberazione della segreteria generale.

ART. 29
(collegio dei sindaci)

Il collegio dei sindaci si compone di tre sindaci effettivi e di due supplenti, tutti eletti dal congresso nazionale, cui risponde delle proprie attività.

Compito del collegio è quello di controllare l'andamento amministrativo della federazione e la regolarità delle spese.

Si riunisce almeno tre volte l'anno.

Riferisce al direttivo nazionale sui conti consuntivi.

ART. 30
(autonomia giuridica amministrativa)

La federazione nazionale, le federazioni regionali e provinciali, sono associazioni giuridicamente e amministrativamente autonome, pertanto strutture diverse non rispondono delle obbligazioni assunte da qualsiasi organizzazione ad esse aderente in virtù di norma di legge.

In caso di eventuali decisioni amministrative, assunte da singoli dirigenti o rappresentanti, al di fuori di disposizioni o orientamenti assunti in organi dirigenti collegiali, o comunque al di fuori delle regole decise dall'organizzazione che comportino oneri alle strutture dirette, la Federazione e le sue strutture possono rivalersi, nelle forme e nelle modalità di legge, sui responsabili di tali decisioni arbitrarie.

ART. 31
(sanzioni disciplinari)

Provvedimenti disciplinari possono essere assunti nei confronti degli iscritti il cui comportamento sia contrario ai principi ai principi del presente statuto, alle leggi vigenti, alla morale comune o abbia causato un danno di qualunque tipo alla Federazione.

Le sanzioni previste sono:

- biasimo scritto;
- sospensione da tre a dodici mesi dall'esercizio delle facoltà di iscritto;
- in caso di dirigente o responsabile di qualsiasi livello, sospensione dalla carica da tre a dodici mesi;
- in caso di dirigente o responsabile di qualsiasi livello destituzione dalla carica;
- espulsione dalla federazione.

Non possono essere in ogni caso motivo di provvedimento disciplinare procedimenti giudiziari o condanne civili o penali derivanti da reati di opinione.

Le sanzioni disciplinari vengono adottate dal segretario generale, sia per fatti di cui abbia diretta conoscenza, sia per fatti che gli vengano segnalati da segretari regionali o provinciali o da altre strutture.

Comunque, prima della adozione del provvedimento, il segretario generale dovrà contestare per iscritto gli addebiti all'interessato, il quale ha facoltà, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione, di inviare le proprie giustificazioni.

Ai provvedimenti disciplinari è comunque possibile ricorrere al collegio dei probiviri che, nel termine perentorio di 30 giorni, convocherà le parti e emanerà giudizio definitivo e inappellabile.

ART. 32
(segretari nazionali di settore)

I segretari nazionali di settore vengono eletti dalle assemblee nazionali di settore alle quali partecipano i segretari regionali di settore eletti nelle assemblee di settore provinciali.

I segretari nazionali di settore collaborano strettamente con il segretario generale per tutti gli adempimenti relativi ai settori stessi.

ART. 33
(adesione)

La FE.S.I.C.A. aderisce alla CONFISAL e ne approva lo statuto.



ATTO COSTITUTIVO

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra i Sigg.:

MARIANI BRUNO, nato a Roma il 16.01.1954 residente in Valcanneto di Cerveteri (Rm) Via Corelli n. 79.

ROCCA FRANCA, nata a Roma il 07.07.1941 residente in Roma via G. Castenuovo n. 60

CAPRARELLI MANUELA, nata a Roma il 19.04.1965 residente in Valcanneto di Cerveteri (Rm) via A. Corelli n. 79.

Si conviene quanto segue:

I sopra citati, d'ora in poi definiti ASSOCIATI, intendono realizzare un' Associazione Sindacale dei Lavoratori i cui scopi verranno meglio descritti nello statuto, il quale verrà consegnato agli Associati dopo la sua registrazione.

L'Associazione Sindacale dei Lavoratori viene definita FE.S.I.C.A. come meglio dire Federazione Sindacati Industria Commercio Artigianato, con sede in Roma, via Ruggero Fiore n. 25.

In via pro tempore e con il parere unanime e favorevole degli Associati, si elegge il Segretario Generale nella persona del sig. MARIANI BRUNO.

In via pro tempore e con il parere unanime e favorevole degli associati si eleggono componenti della segreteria generale le sig.re ROCCA FRANCA e CAPRARELLI MANUELA.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica come da Statuto o relative norme contenute nel Regolamento che sarà emanato

Roma 16 aprile 1998

Letto, approvato e sottoscritto:

Bruno Mariani

Rocca Franca

Manuela Caprarelli



UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2
Registrato in data 11-04-03 Serie 3
al n. 3913/11 versate € 125,4
euro (Conto corrente n. 11)

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI
(D.ssa M. Grazia DI FILIPPO)